

Legge regionale 03 marzo 1977 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Contributi agli organi collegiali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) operanti presso le scuole della regione con lingua d' insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(6)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011

2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 14/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 14/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 14/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 15, lettera d), L. R. 14/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

6 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera jjj), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.